



## Standard Operating Procedure

### Whistleblowing

#### SCOPO

La presente “Standard Operating Procedure” (“Procedura”) ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni cd. whistleblowing, ossia delle segnalazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (“Decreto Whistleblowing”), di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

La Procedura si inserisce nel contesto di quanto già previsto dai Principi di Integrità - Standard di Condotta ed Etica Aziendale di Bristol-Myers Squibb che prevedono la possibilità di effettuare segnalazioni attraverso il Sistema informatico di Tracciatura (Integrity Line), utilizzando il canale WEB raggiungibile all’indirizzo [www.bms.integrity.ethicspoint.com](http://www.bms.integrity.ethicspoint.com) ovvero il canale telefonico al numero 800-799861.

La Società si era già dotata di un sistema di segnalazioni, disciplinato nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001.

#### AMBITO DI APPLICAZIONE

#### Ambito di applicazione

Le Violazioni di disposizioni normative nazionali o europee e i comportamenti, atti od omissioni che possono essere segnalate sono quelle che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel Contesto Lavorativo e che consistono in:

- a) **illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi punti;**
- b) **condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231, o violazioni del MOG 231, che non rientrano negli illeciti di seguito indicati.** Ad esempio: un soggetto apicale/subordinato potrebbe corrompere un Pubblico Ufficiale nell’interesse o vantaggio della Società o potrebbe eludere l’applicazione di una Procedura pur senza commettere alcun reato presupposto;
- c) **illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea** relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell’ambiente, salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; Ad esempio: la Società potrebbe distribuire prodotti non sicuri/non conformi agli atti dell’Unione Europea;
- d) **atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea** (di cui all’art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea). Per tali atti od omissioni si intendono quelle frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE. Ad esempio: la Società potrebbe percepire indebitamente un finanziamento UE;
- e) **atti o omissioni riguardanti il mercato interno** (di cui all’art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea). Per tali atti od omissioni si intendono violazioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, nonché in tema di aiuti di Stato ed imposte sulle società. Ad esempio: la

- Società potrebbe porre in essere accordi sui prezzi, collusione nelle offerte, pubblicità comparativa, informazioni fuorvianti sul prodotto in vendita.
- f) **atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei punti precedenti.** Per tali atti si intendono quei comportamenti che eludono le prescrizioni ed i fini delle disposizioni dell'Unione Europea sopra indicate. Ad esempio: la Società potrebbe pregiudicare con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. "pratiche abusive" (adozione di prezzi "predatori", sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

Sono altresì oggetto di segnalazione le condotte (o sospette condotte) illecite che **non rispettano il Codice Etico, le Policy e le Procedure adottate dalla Società.**

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza **direttamente in ragione del suo rapporto di lavoro**, includendo sia quanto appreso in virtù del ruolo ricoperto, sia le informazioni acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, anche se in modo casuale.

Saranno prese in considerazione solo le segnalazioni circostanziate e fondate, che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante e non basate su supposizioni o voci correnti. Inoltre, il sistema di segnalazione non potrà essere utilizzato dal segnalante per scopi meramente personali, per rivendicazioni o lamentele che rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il proprio responsabile o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza.

La Società valuterà tutte le segnalazioni ricevute, intraprendendo le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione. Ogni decisione conseguente sarà motivata.

Gli eventuali provvedimenti disciplinari saranno applicati dagli Organi aziendali competenti, in conformità a quanto previsto dai dettami di legge, dal sistema disciplinare del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della Società e delle politiche di SpeakUp del Gruppo.

## Fuori dall'ambito di applicazione

La presente Procedura non si applica:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Ad esempio: vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'integrità della Società;
- b) alle segnalazioni in materia di **sicurezza e difesa nazionale**;
- c) alle segnalazioni relative a **violazioni già regolamentate** in via obbligatoria in alcuni settori speciali (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente), alle quali continua ad applicarsi la disciplina di segnalazione ad hoc.

## PROCEDURA

### ***SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE***

Le Segnalazioni possono essere effettuate dai seguenti soggetti:

- a) i dipendenti di BMS;
- b) i lavoratori autonomi, i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività lavorativa in favore di BMS;
- c) i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi in favore di BMS o che realizzano opere in favore di BMS;
- d) i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività in favore di BMS;
- e) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore di BMS, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La presente Procedura non si applica alla Segnalazione effettuata da soggetti diversi da quelli di cui al punto 1, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali.

La presente Procedura si applica alle Segnalazioni inerenti a Violazioni registrate nello specifico contesto lavorativo di BMS.

In caso di comando o distacco (o situazioni analoghe) di un dipendente di BMS presso altra impresa, la Segnalazione va inoltrata al soggetto competente a gestire la medesima nell'ambito dell'impresa alla quale si riferiscono i fatti.

### ***CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE***

Le Segnalazioni devono essere circostanziate, verificabili e complete di tutte le informazioni utili all'accertamento dei fatti e all'individuazione dei soggetti cui attribuire le violazioni. Il Segnalante è responsabile del contenuto della Segnalazione.

In particolare, la Segnalazione deve contenere, quantomeno:

- le generalità di chi effettua la Segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale. Resta salva, comunque, la possibilità di presentare una segnalazione anonima;
- la chiara e completa descrizione della condotta illecita oggetto di Segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il/i soggetto/i cui attribuire la responsabilità dei fatti segnalati;
- idonea documentazione di supporto ovvero gli eventuali documenti finalizzati a verificare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione utile al riscontro dei fatti segnalati.

La Segnalazione da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante è considerata anonima.

La Segnalazione anonima è consentita sebbene non raccomandata, in quanto limita la possibilità di interlocuzione con il Segnalante nonché di verificare, in modo adeguato, la fondatezza dei fatti.

Le segnalazioni anonime, in ogni caso, ove circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni relazionati a contesti determinati, sono equiparate alle segnalazioni "ordinarie".

Si ricorda che è sempre garantita la riservatezza dei dati personali del Segnalante, nonché la protezione dello stesso da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione.

## CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Il Segnalante effettua la segnalazione interna mediante una delle seguenti modalità alternative tra loro:

- a) in forma scritta, tramite la piattaforma crittografata Bristol Myers Integrity Line, disponibile al link [EthicsPoint - Bristol Myers Squibb](#), selezionando l'opzione di indirizzare la propria Segnalazione al canale locale appositamente indicato:
  - i. *“Submit report locally and agree to global handling”*: La segnalazione viene indirizzata al canale locale con l'autorizzazione alla gestione da parte del team globale (Global C&E Investigations) se la segnalazione rivela un problema strutturale o un problema che interessa due o più entità BMS e che non può essere affrontato a livello locale. Se durante l'indagine il segnalante revoca l'autorizzazione alla gestione centralizzata, il Global C&E Investigation team di BMS non effettuerà ulteriori azioni o altri trattamenti relativi ai dati identificativi del segnalante e la segnalazione sarà gestita a livello locale.
  - ii. *“Submit report locally and not agree to global handling”*: In tal caso, la Segnalazione è diretta alla email del Direttore Affari Legali e gestita ai sensi della presente Procedura;
- b) in forma orale, mediante:
  - i. apposita linea telefonica Bristol Myers Integrity Line, raggiungibile al numero 800 725 954, in tal caso, la Segnalazione verrà gestita ai sensi della presente Procedura
  - ii. richiesta di incontro diretto con il Comitato Locale, previa fissazione di appuntamento. La richiesta di appuntamento può essere indirizzata al Direttore Affari Legali locale. In occasione dell'incontro, la Segnalazione, previo consenso del Segnalante, è documentata a cura del Comitato Locale mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, oppure mediante verbale. In quest'ultimo caso, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione. Il verbale verrà custodito ed archiviato dalla funzione Affari Legali nel rispetto delle idonee misure di sicurezza e riservatezza e sarà conservato per un periodo di 5 anni. L'eventuale registrazione dell'incontro avverrà soltanto ove tecnicamente possibile.

Le Segnalazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing, ricevute da soggetti diversi dal Comitato Locale, saranno trasmesse a quest'ultimo tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della Segnalazione. Il soggetto che trasmette la Segnalazione ne fornisce contestuale notizia al Segnalante.

Eventuali Segnalazioni relative alle condotte rilevanti ai fini del Decreto 231 e/o del MOG 231 saranno inviate all'Organismo di Vigilanza di BMS per le opportune valutazioni ed azioni conseguenti, dandone informativa al Segnalante. Tale trasmissione avverrà in modo da garantire la riservatezza nei termini di cui al D. Lgs. 24/2023. Resta ferma la gestione delle medesime da parte del Comitato Locale ai sensi della presente Procedura. Qualora si rendesse necessario rivelare il nominativo del Segnalante, verrà preventivamente raccolto il suo consenso.

Eventuali Segnalazioni relative alle condotte rilevanti ai fini del Decreto 231 e/o del MOG 231, ricevute direttamente dall'Organismo di Vigilanza di BMS, all'indirizzo e-mail [organismo.vigilanza@bms.it](mailto:organismo.vigilanza@bms.it), e/o ricevute in forma cartacea, verranno trasmesse entro 7 (sette) giorni dalla ricezione al Comitato Locale, dandone informativa al Segnalante. Il Comitato Locale gestirà la Segnalazione secondo quanto previsto dalla presente Procedura, informando l'Organismo di Vigilanza ovvero in collaborazione con lo stesso

nel caso di Violazioni potenzialmente rilevanti ai sensi del Decreto 231 e del MOG 231 della Società, fermo restando quanto previsto dalla presente Procedura in materia di tutela della riservatezza del Segnalante.

## **DESTINATARI DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA**

La Società ha individuato quale destinatario delle Segnalazioni interne il Comitato Locale, composto da personale formato al riguardo.

Il Comitato Locale è composto da:

- Legal Director
- Compliance Lead
- Direttore HR.

Ove la Segnalazione riguardi o comunque coinvolga a vario titolo uno dei componenti del Comitato Locale, la Segnalazione sarà comunque gestita dagli altri due componenti, nel rispetto della Procedura. Laddove la Segnalazione riguardi o comunque coinvolga a vario titolo due ovvero tutti i componenti del Comitato Locale, il Segnalante ricorrerà alla Segnalazione Esterna, descritta al paragrafo 12 che segue, oppure a Denuncia o Divulgazione Pubblica.

## **PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**

Le Segnalazioni saranno oggetto di analisi preliminare svolta dai membri del Comitato Locale al fine di verificare se le stesse rientrano o meno nel campo di applicazione della presente Procedura e che siano presenti dati ed informazioni utili a valutare la fondatezza della Segnalazione medesima. Per lo svolgimento della suddetta analisi, i membri del Comitato Locale potranno richiedere ulteriori informazioni e/o documentazione al Segnalante.

Nel caso la segnalazione risulti verificabile e pertinente con il perimetro di applicazione della norma, il Comitato Locale procede con l'avvio dell'istruttoria; se la segnalazione invece non presenta queste caratteristiche e non è possibile chiedere integrazioni a supporto, il Comitato Locale procede all'archiviazione e chiusura della Segnalazione. In tal caso, il Comitato Locale motiverà per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione.

I membri del Comitato Locale svolgono le seguenti attività:

- a) entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, rilasciano al Segnalante un avviso di ricevimento della stessa;
- b) mantengono le interlocuzioni con il Segnalante e possono, laddove necessario, richiedere a quest'ultimo integrazioni;
- c) approfondiscono, anche attraverso verifiche e analisi, il contenuto della Segnalazione ricevuta;
- d) forniscono riscontro al Segnalante in merito alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data di ricezione della Segnalazione.

Nello svolgimento dell'indagine interna, il Comitato Locale può, a titolo esemplificativo:

- acquisire ulteriore documentazione utile;
- sentire la persona coinvolta nella Segnalazione anche attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
- convocare persone che potrebbero essere informate sui fatti.

Il Comitato Locale, ai fini della valutazione della fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione, potrà avvalersi del supporto di funzioni interne, anche di Gruppo, e/o di soggetti esterni alla Società. Qualora sia necessario rivelare il nominativo del Segnalante, verrà preventivamente raccolto il suo consenso.

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione e per stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione. Laddove, a seguito delle indagini interne condotte, la Segnalazione risulti fondata, vengono valutate eventuali:

- misure disciplinari;
- azioni idonee a rimediare alla situazione che è emersa dalla Segnalazione e dalle indagini interne;
- azioni atte ad evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Nel caso in cui vengano valutate misure disciplinari, il Comitato Locale potrà proporre l'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della persona coinvolta, nel rispetto della normativa, del sistema disciplinare interno, della contrattazione collettiva applicabile e del MOG 231.

Nel caso la Segnalazione risulti non fondata si procederà a fornire riscontro al Segnalante entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento e ad archiviare tutta la documentazione raccolta.

I risultati delle attività di gestione delle segnalazioni sono verbalizzati dal Comitato Locale e riepilogate all'interno di una relazione sintetica, anonimizzata e di carattere meramente informativo, inviata da parte del Comitato Locale al Consiglio di Amministrazione della Società oltre che ai responsabili delle funzioni Compliance and Ethics di Gruppo ed all'Organismo di Vigilanza.

### ***DIVIETO DI RITORSIONE O DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE***

Nel rispetto della normativa nazionale e sovranazionale relativa alle misure di protezione da adottare per assicurare la tutela del Segnalante, la Società garantisce, nel corso di tutto il processo di gestione delle Segnalazioni, confidenzialità e riservatezza circa l'identità del Segnalante e le informazioni oggetto delle stesse. Fatte salve le ulteriori responsabilità previste per legge, BMS prevede responsabilità disciplinari nei confronti di chiunque violi gli obblighi di riservatezza.

A partire dal momento in cui la Segnalazione viene presa in carico, il Comitato Locale ha la responsabilità di garantire la riservatezza del Segnalante, così come di proteggere qualsiasi altra informazione che potrebbe rivelare, direttamente o indirettamente, l'identità della persona che ha effettuato la Segnalazione. La responsabilità rimane tale anche nel caso in cui la Segnalazione si riveli in seguito infondata o non rilevante. È obbligatorio per tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle Segnalazioni tutelarne la riservatezza.

BMS si impegna a tutelare il Segnalante e i soggetti coinvolti nella Segnalazione, da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione per fatti che sono collegati, in modo diretto o indiretto, alla Segnalazione medesima.

Le misure di protezione si applicano a condizione che:

- a) al momento della Segnalazione, il Segnalante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito della Procedura;
- b) la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing.

Nell'ipotesi in cui il Segnalante, il Facilitatore o i colleghi abbiano il timore di un atto ritorsivo, ossia di un qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione e che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, possono rivolgersi ad ANAC fornendo tutti i dettagli sulla Ritorsione, affinché possano essere valutate le necessarie azioni da intraprendere.

In ogni caso, chi ritiene di aver subito una Ritorsione in ragione della Segnalazione può comunicarlo ad A.N.A.C..

## **OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate, a persone diverse dai componenti del Comitato Locale, solo previo consenso espresso del Segnalante.

Nell'ambito del procedimento disciplinare avviato dalla Società nei confronti del soggetto segnalato, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione al soggetto segnalato sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o della persona comunque coinvolta nella Segnalazione, quest'ultima sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tali casi, è dato preventivo avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati. Qualora il Segnalante neghi il proprio consenso, la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

La riservatezza è garantita anche a chi segnala prima dell'inizio o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel periodo di prova, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del Contesto Lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale.

È altresì garantita la riservatezza sull'identità delle persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione, nonché sull'identità e sull'assistenza prestata dai Facilitatori, con le medesime garanzie previste per il Segnalante.

## **PROTEZIONE DEI DATI**

Il trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione del canale di Segnalazione Interno e delle Segnalazioni ricevute è effettuato a norma del GDPR e del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice Privacy). BMS è titolare del trattamento dei dati.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni sono effettuati dai componenti del Comitato Locale, in qualità di titolari soggetti autorizzati al trattamento, nel rispetto dei principi normativi.

Il fornitore esterno di cui BMS si avvale per la gestione delle Segnalazioni (piattaforma Bristol Integrity Line) è nominato responsabile del trattamento dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

L'informativa privacy è reperibile su Bristol Integrity Line.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

La tutela dei dati personali è assicurata oltre che al Segnalante (per le segnalazioni non anonime), al Facilitatore nonché alla persona coinvolta o menzionata nella Segnalazione.

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate dal Comitato Locale per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre 5 (cinque) anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

## **CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA**

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'A.N.A.C..

Il ricorso al canale di Segnalazione esterna istituito presso l'A.N.A.C. può avvenire solo se:

- il canale di Segnalazione Interna indicato nella Procedura non risulti attivo o non conforme;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione possa determinare il rischio di Ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo di tale canale di Segnalazione Esterna si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'A.N.A.C.: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare altresì i siti web riportati di seguito:

- Commissione europea: [https://commission.europa.eu/index\\_en](https://commission.europa.eu/index_en) .
- Ufficio europeo antifrode (OLAF): <https://fns.olaf.europa.eu/>
- Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA): <https://www.esma.europa.eu/investor-corner/make-complaint#whistleblowers>
- Agenzia europea per i medicinali (EMA): [Politica di whistleblowing esterno | Agenzia Europea dei Medicinali \(europa.eu\)](https://www.ema.europa.eu/en/whistleblowing).

## **SEGNALAZIONE TRAMITE DIVULGAZIONE PUBBLICA**

Il Segnalante può effettuare la segnalazione mediante Divulgazione Pubblica, a condizione che:

- sia stato previamente utilizzato il canale di segnalazione interno ed esterno ovvero direttamente quello esterno e non vi è stato dato riscontro nei termini previsti dal Decreto Whistleblowing;
- il Segnalante ritenga sussistere fondati motivi di un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse, considerato come una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richieda che la Violazione sia tempestivamente svelata con ampia risonanza per impedirne gli effetti;
- il Segnalante ritenga sussistere fondati motivi per ritenere che la Segnalazione Esterna possa comportare un rischio di Ritorsione oppure non avere efficace seguito perché, ad esempio, potrebbe ricorrere un pericolo di distruzione delle prove o di collusione tra l'autorità preposta a ricevere la Segnalazione e l'autore della Violazione.

Il Segnalante che effettua una Divulgazione Pubblica beneficia della protezione prevista dal Decreto Whistleblowing e della Presente Procedura.

## DEFINIZIONI

Termine	Definizione
A.N.AC.	Autorità Nazionale Anticorruzione.
BRISTOL MYERS INTEGRITY LINE	Sistema di segnalazioni riservato, web-based (piattaforma crittografata accessibile al seguente link <a href="http://bms.integrity.ethicspoint.com">bms.integrity.ethicspoint.com</a> ) e telefonico (linea dedicata al numero telefonico 800-799861), gestito da Navex Global Inc, nominata dalla Società responsabile del trattamento dei dati raccolti nell'ambito della segnalazione, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR").
COMITATO LOCALE	Il comitato composto da Legal Director, Compliance Lead e Direttore HR della Società. Al Comitato Locale è affidata la gestione del canale di Segnalazione Interna di BMS.
CONTESTO LAVORATIVO	Per contesto lavorativo si intendono le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle Violazioni
DECRETO 231	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante <i>"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"</i> .
DENUNCIA	La denuncia effettuata presso l'autorità giudiziaria (es. denuncia alla Procura della Repubblica) o contabile (Procura della Corte dei Conti) ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile.
DIVULGAZIONE PUBBLICA	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
FACILITATORE	La persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto Lavorativo e la cui identità e assistenza deve essere mantenuta riservata.
MOG 231	Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di BMS adottato ai sensi del Decreto 231.
ORGANISMO VIGILANZA DI	Organismo di Vigilanza istituito dalla Società ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto 231.
RISCONTRO	Comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione
RITORSIONE	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della Denuncia o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la Denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

SEGNALANTE	La persona fisica che effettua la Segnalazione sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio Contesto Lavorativo.
SEGNALAZIONE	Qualsiasi comunicazione, scritta o orale, avente ad oggetto informazioni su comportamenti (di qualsiasi natura, anche omissivi) e/o informazioni che possano integrare gli estremi di un reato o comunque condotte inappropriate, scorrette o di presunta violazione delle normative nazionali e dell'UE (definite nel Decreto Whistleblowing), dei principi espressi nel Codice di Condotta, nel MOG 231, nelle Policy e Procedure della Società, oltre che di leggi e regolamenti applicabili alla Società.
SEGNALAZIONE INTERNA	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interno disciplinato dalla presente Procedura.
SEGNALAZIONE ESTERNA	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterno di cui al paragrafo 12 della presente Procedura.
VIOLAZIONE	Comportamenti, atti od omissioni che violano disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di BMS secondo quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

#### RIFERIMENTI

1. Direttiva (UE) 1937/2019, riguardante “La protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell’Unione”
2. Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.)”
3. D.Lgs. 24/2023 - “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.”
4. D. Lgs. 231/2001, recante “La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica”
5. Legge n. 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”
6. Linee Guida ANAC - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne
7. Modello di organizzazione gestione e controllo e Codice Etico e di Condotta ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società
8. Codice di Condotta Globale

## STORIA DEL DOCUMENTO

Versione	1	Autore	Monica Cavaliere, Alan Gervasi
Descrizione delle modifiche			
• Nuova emissione			
Approvatori		Consiglio di Amministrazione	